

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9

Seduta del 30/01/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di gennaio alle ore 15:30 nel Palazzo Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Consigliere	Pres.	Ass.
1 Angeletti Margherita	*	-
2 Beccaceci Lorenzo	*	-
3 Bedini Mauro	*	-
4 Brucchini Adriano	*	-
5 Canestrari Alan	*	-
6 Da Ros Davide	*	-
7 Fileri Nausicaa	*	-
8 Giuliani Ludovica	*	-
9 Gregorini Mauro	*	-
10 Mandolini Riccardo	*	-
11 Mangialardi Maurizio	*	-
12 Martinangeli Stefania	*	-
13 Palma Elisabetta	-	*

Consigliere	Pres.	Ass.
14 Paradisi Roberto	*	-
15 Pedroni Luana	-	*
16 Perini Maurizio	*	-
17 Pierfederici Mauro	*	-
18 Profili Vilma	*	-
19 Rebecchini Luigi	*	-
20 Romano Dario	*	-
21 Salustri Maurizio	*	-
22 Santarelli Luca	*	-
23 Sardella Simeone	*	-
24 Sartini Giorgio	*	-
25 Urbinati Sandro	*	-

TOTALE PRESENTI N° 23

Alam Mohammad Shafual	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-
Becka Maksim	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Campanile Gennaro, Girolametti Carlo, Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria

Essendo legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti Stefano

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Gregorini Mauro; 2° Giuliani Ludovica; 3° Rebecchini Luigi.

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l'argomento iscritto al punto 6 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: "IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017".

Abbiamo tre emendamenti, iniziamo dal numero 8 presentato dai consiglieri Paradisi, Rebecchini, Da Ros e Canestrari, chi lo presenta?

Il Consigliere **PARADISI** (Unione Civica): intanto per una richiesta che non riesco a capire, mi si dà parere tecnico sfavorevole, questa è l'unica parola che sono riuscito a leggere perché la calligrafia della dottoressa Filonzi è un geroglifico egiziano, ma parere tecnico sfavorevole in quanto difforme alle previsioni normative della legge 296/2006 articolo 1 comma 169. È corretto? Chiedevo spiegazioni perché l'articolo 1 comma 169 in realtà non riesco a capire quale sia l'interpretazione che porti a dire che è difforme questo emendamento, l'emendamento chiede semplicemente di mettere un non nel senso che nella proposta di delibera si dice che dal primo gennaio 2017 si rinnoverà per gli anni successivi questa tariffa anche in assenza di specifiche deliberazioni, noi mettiamo semplicemente un non si rinnoverà anche in assenza di specifiche deliberazioni, quindi mettiamo questo non, è valido semmai per il 2017. Perché mi si dice che è contrario alla norma del 2006, perché l'articolo 1 dice semplicemente gli enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'anno dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione, termina il comma, entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Dov'è il divieto a stabilire che invece valgono per un anno? Questa è una norma ordinatoria, in caso di mancata approvazione quello è ma non è previsto che obbligatoriamente devo prevederla per il triennio anche perché sarebbe una norma di bilancio astrusa, che non esiste da nessuna parte, non c'è nessuna norma di bilancio che costringe un'Amministrazione a stabilire che le cose devono essere per forza indicate per il triennio, la previsione per il triennio, ma qui non si parla di previsione, quindi io non riesco a capire da dove deriva questo parere tecnico sfavorevole rispetto a questo articolo che vi ho letto che, come avete sentito, non ce l'ha, quindi intanto una spiegazione su questo. Intanto credo di aver anche presentato l'emendamento quindi non mi ripeterò sulla presentazione dell'emendamento.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO**: l'emendamento lo diamo per presentato e rispetto a quello che chiede il segretario interviene per i chiarimenti.

Il Segretario **MORGANTI**: diciamo sostanzialmente la stessa cosa che dice il legislatore, nell'ipotesi in cui vi sia il silenzio della pubblica amministrazione vi è la validità anche per gli anni successivi, nell'atto c'è scritta la stessa cosa, ma dire che dura solo un anno e non è più valido per gli anni successivi, qualora io non dovessi prevedere nulla non avrei più la fonte per disciplinarlo, il legislatore si preoccupa di dire guarda se tu non fai nulla vale anche per dopo, noi diciamo la stessa cosa, ma non potremmo dire che non vale anche per dopo perché in caso di silenzio non avremmo più una disciplina. Diciamo che la ratio del parere è questa.

Il Consigliere **PARADISI** (Unione Civica): mi pare arzigogolata. è proprio quello che volevo fare io, cioè io voglio chiedere all'Amministrazione comunale il prossimo anno di tornare sull'argomento, è proprio questo il punto, io chiedo all'Amministrazione comunale che non lo proroghi di fatto, deve tornarci per forza quindi il mettere il non è ovvio che costringe l'Amministrazione comunale a tornare sul punto proprio perché la norma dice in assenza di specifiche previsioni, io metto invece una specifica previsione, dire che in assenza di specifiche previsioni significa proprio non che sono vietate specifiche previsioni che le posso mettere ma che in assenza funzionerà quell'altro regime, quindi ritengo che sia assolutamente legittimo l'emendamento, cioè il parere tecnico sfavorevole mi sembra iniquo in questo caso, in assenza di specifica normativa, di specifica decisione dell'amministrazione si proroga, io dico mettiamocela.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO**: l'ultimo chiarimento del Segretario poi cerchiamo di trovare una sintesi.

Il Segretario **MORGANTI**: non voglio assolutamente tediare il Consiglio comunale, tutti i Consiglieri hanno compreso qual è la questione, diciamo che secondo me lo strumento forse era un altro, attraverso una regola che riguarda la tempistica si vuol dire guarda Consiglio comunale ci devi tornare sull'argomento, forse allora era meglio dire impegniamoci, forse quello era il modo diretto, questo mi sembra onestamente un modo indiretto, quindi non è un giudizio che discrimina in modo particolare, però riguardo alla tempistica rimango della mia opinione, diciamo la stessa cosa di quello che dice il legislatore, se poi si vuole fissare per il Consiglio comunale l'obbligo di ritornarci anche qualora non fosse necessario, nell'ipotesi in cui non dovesse cambiare assolutamente nulla, forse poteva essere meglio un modo diretto per dirlo.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO**: interventi a favore o contro? Non ci sono. Mettiamo in votazione l'emendamento n. 8 presentato dai Consiglieri Paradisi, Rebecchini, Da Ros e Canestrari.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'emendamento n. 8 che viene respinto con 6 voti favorevoli, 13 contrari (Angeletti, Beccaceci, Bedini, Brucchini, Fileri, Giuliani, Gregorini, Pierfederici, Romano, Salustri, Santarelli, Sardella, Urbinati), 2 astenuti (Martinangeli, Profili), 2 presenti non votanti (Mangialardi, Perini), come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO**: emendamento numero 9 sempre presentato dai Consiglieri Paradisi, Rebecchini, Canestrari, Da Ros. Lo presenta il consigliere Paradisi.

Il Consigliere **PARADISI** (Unione Civica): ho un altro parere sfavorevole, qui non leggo proprio, si esprime parere tecnico e contabile sfavorevole in quanto

Il Presidente del Consiglio **ROMANO**: non predeterminabili? Può essere predeterminabili?

Il Consigliere **PARADISI** (Unione Civica): ma predeterminabili chi? Qual è il soggetto o il complemento oggetto? Non si capisce, chi non è determinabile? [si registra un contraddittorio fuori microfono] i tagli non predeterminabili, allora adesso arrivo anche sul parere. Allora in questo emendamento noi vogliamo predeterminare i tagli futuri e cioè noi indichiamo per il prossimo bilancio, quindi l'anno prossimo, dei tagli che vanno da un minimo del 15% ad un massimo del 45% fatta salva la TARI che verrà diminuita in via trasversale del 50%, quindi la TARI viene predeterminata in modo molto preciso partendo dai valori tabellari di cui alla delibera odierna per cui semmai dottoressa il parere sfavorevole doveva essere dato per le altre imposte e non per la TARI perché la TARI è predeterminata col 50% partendo dai valori tabellari attuali, in italiano però vuol dire questo, se lei voleva dire un'altra cosa me la spieghi perché se io dico che rispetto ai valori tabellari di oggi si chiede il 50% di riduzione sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinabilissimo, non può dire che non è determinabile, può non essere però determinabile la indicazione che va dal 15 ad un massimo del 45% però faccio presente che questo emendamento si colloca non nel deliberato ma nelle premesse, quindi rappresenta in realtà un impegno futuro, può aver ragione la dottoressa Filonzi quando dice non è predeterminabile oggi perché non abbiamo indicato per le altre imposte esattamente la percentuale di diminuzione, ma siccome questo emendamento si colloca nella parte appunto del ritenuto che eccetera, cioè nelle premesse della delibera, resta fondamentalmente un impegno, quindi sostanzialmente deve essere equiparato ad un ordine del giorno questa parte, anche se ovviamente nel deliberato si richiamano le pre-

messe, per cui il deliberato impegna l'Amministrazione ad eseguire quei tagli con discrezionalità da un 15 al 45%, mentre si impegna con nessuna discrezionalità ma con una predeterminazione oggettiva al 50% partendo dai valori tabellari che oggi verranno approvati della TARI a diminuire la TARI, quindi contesto il parere tecnico che mi ha dato sfavorevole, do io un parere tecnico favorevole a questo emendamento che ritengo che sia più che sufficiente a mio avviso e invito il Consiglio comunale a votarlo a questo punto, l'ho anche spiegato in termini devo dire abbastanza chiari, ricordo ovviamente ai Consiglieri che sono entrati con questa legislatura che il parere tecnico sfavorevole non vincola ovviamente nessun consigliere comunale, il Consiglio comunale è libero di votare anche a fronte di un parere tecnico sfavorevole ma in questo caso vi ho dato adesso un parere favorevole motivandolo quindi ritengo che sia anche superato il problema della osservazione tecnica.

Il Segretario **MORGANTI**: solo per una precisazione. Confermo quello che dice il consigliere sui pareri favorevoli e contrari decide il Consiglio comunale, però è nella parte dispositiva, non è nella premessa, questo è l'emendamento a pagina 11 punto 3 ed è la parte dispositiva del provvedimento, solo per chiarezza.

Il Consigliere **PARADISI** (Unione Civica): sì ha ragione il Segretario, su questo ho assolutamente sbagliato perché lo confondevo con la delibera di prima che non avevo sotto, è nella parte del deliberato, [si registra un contraddittorio fuori microfono] questo non lo prevede il nostro Statuto nel senso che nulla dice, non lo prevede in quanto non vi è scritto, chiedo allora al Segretario una interpretazione autentica se è possibile, io credo di sì perché non è vietato dallo Statuto, trasformare l'emendamento in un ordine del giorno e vale a dire chiedere che questo emendamento diventi un ordine del giorno e quindi lasciare ovviamente così com'è il testo trasformando sostanzialmente il titolo, anziché emendamento 3 ordine del giorno alla proposta togliendo alla pagina 11 capitolo 3 ma semplicemente che il Consiglio comunale impegna l'Amministrazione comunale di riservarsi per quanto di competenza nel prossimo anno ad apportare eccetera eccetera, quindi se è possibile fare tecnicamente questa modifica, quindi da emendamento a ordine del giorno cambiando le prime due parole.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO**: verificiamo un attimo Consigliere.

Il Segretario **MORGANTI**: il Consigliere sa che l'interpretazione autentica dovrebbe darla forse il Consiglio comunale e non il Segretario, ma a parte questo io come ha detto adesso non ritengo che per il Consiglio comunale il fatto di trasformare o integrare con un ordine del giorno, diciamo che debbo dirvi dal punto di vista dei contenuti

che fa riferimento ai costi; valuti il Consiglio comunale se ritiene anche dopo la chiusura della discussione generale; per prassi in pratiche come il bilancio questo Consiglio comunale ha accettato che venissero presentati ordini del giorno proprio per dare indicazione anche di natura politica programmatica alla Giunta seguendo questo tipo di percorso, dopodiché devo dire in coscienza che questo tipo di previsione in questo momento è scollegata da quelli che sono i presupposti della determinazione tariffaria che è necessariamente come ci siamo detti questa sera correlata ai costi, quindi mi permetto di dire questo riguardo ai contenuti più che alla forma, se poi volete fare un confronto su questo aspetto tecnico procedurale lo facciamo.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO**: consigliere da parte mia non c'è alcun problema a trasformarlo, ribadisco quello che ha detto il Segretario, secondo me forse anche visti gli impegni precisi che chiede forse siamo in una fase in cui l'ordine del giorno non è così determinabile però se vogliamo metterlo per me non c'è alcun problema, se lei mi dice proseguiamo secondo la sua proposta io lo metto in votazione come ordine del giorno. Chiaramente consigliere deve venire un attimo qui a trasformarlo fisicamente, lo facciamo diventare Ordine del Giorno, rimane evidente che la gestione dell'attuazione di questo ordine del giorno segue il parere che ha dato comunque la dottoressa Filonzi, quindi è un ordine del giorno politico ma rimane nella sua valutazione tecnica tale, quindi lo mettiamo comunque in votazione visto che abbiamo permesso ai consiglieri di presentare ordini del giorno. Questo in via eccezionale.

Il Consigliere **PARADISI** (Unione Civica): ora diventa così: il Consiglio comunale impegna l'Amministrazione comunale nel prossimo bilancio a tagliare tutte le imposte comunali da un minimo del 15% ad un massimo del 45% fatta salva la TARI che verrà diminuita in via trasversale del 50% partendo dai valori tabellari di cui alla delibera odierna. In relazione a quello che stava dicendo adesso a microfono il Presidente faccio presente che qui parliamo di un impegno per il prossimo bilancio se mi si dice tagliamo ma dobbiamo andare a vedere la copertura, questa è una sollecitazione ad una critica politica non tecnica perché se io mi impegno il prossimo anno a tagliare le tasse sarà nel bilancio del prossimo anno che dovrò trovare le coperture, se è un ordine del giorno e non più emendamento non sono io che in questo momento devo dire come saranno coperti i costi del prossimo bilancio, lo farà il prossimo bilancio eventualmente se c'è da cambiare qualcosa rispetto alle previsioni si possono tranquillamente cambiare non è che le previsioni ci impegnano per tre anni e ci blindano, questo mi pare che sia una regola elementare della redazione del bilancio per cui non sta al consigliere comunale in questo momento dire come il prossimo anno verranno coperti, discuteremo il prossimo anno, intanto ci impegniamo politicamente a farlo per il principio che dicevo

prima, il bilancio si fa partendo da un dato diverso: quanto può dare la città di Senigallia, quanto possiamo ricevere al massimo, cosa possiamo fare con questi soldi. Per cui questa è la linea politica che da questo ordine del giorno, tecnicamente le osservazioni che ho ricevuto non le ritengo pertinenti.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO**: un intervento a favore e uno contro.

Il **SINDACO**: una proposta per il Consigliere Paradisi visto che si sta avvicinando per depositare l'ordine del giorno così come modificato. Non adoperiamo l'indicativo, si dà mandato all'Amministrazione di verificare la possibilità che è un impegno, perché noi possiamo partire anche da quello, verifichiamo, se mi dite mi impegno a dopo io mi impegno e quindi sarei costretto a prendere una posizione, invece siccome mi voglio mettere in discussione la voglio verificare questa possibilità, i numeri sono stati dati un po' non spannometrici molto di più, però dice tagliate quello, vediamo cosa e mi piacerebbe anche, partendo da quel dato, fare una simulazione di cosa accadrebbe al nostro bilancio, poi come dico sempre, il Consiglio comunale è sovrano, se quel gettito porta a togliere tutti i servizi sociali, a chiudere le scuole lo vedremo, però questo è un impegno che mi voglio prendere, so che per la dottoressa Filonzi sarà un ulteriore bilancio da redigere però se ci date questa possibilità visto che l'avete messa a disposizione in un ragionamento che sul piano teorico mi stimola parecchio sono disponibile se però ovviamente non mi vincolate perché diventa tutto molto più complicato, però potrebbe essere una bella sfida e ci mette anche tutti insieme nelle condizioni di capire meglio che cosa vuol dire diminuire la pressione fiscale. Poi magari il prossimo anno con il Governo Renzi 2 ci saranno tutte le condizioni per rimpinguare le casse del Comune quindi noi ci muoveremo con maggiore leggiadria e se poi invece ci saranno quelli che governano da altre parti dopo sei mesi si rimuovono con tanta altra leggerezza, li vedremo ballare da altre parti.

Il Consigliere **PARADISI** (Unione Civica): ringrazio il sindaco apprezzo anche il tentativo di tendere la mano all'opposizione lo dico senza nessun tipo di ironia, però ritengo che l'Amministrazione comunale possa sempre verificare, non c'è bisogno di un ordine del giorno per verificare cosa succede se si abbassano in questo termine le imposte. È vero che è spannometrico questo emendamento o ordine del giorno come adesso lo abbiamo individuato, ma questo ordine del giorno l'abbiamo pensato in termini così spannometrici come corollario al concetto che dicevo prima e cioè non come detto dal Sindaco adesso vediamo cosa succede al nostro bilancio con queste cifre, no, il punto è vediamo che bilancio possiamo fare con le cifre che entrano, cioè io ho invertito il discorso per cui a mio avviso il Consiglio comunale dovrebbe prendere l'impegno, tant'è

che la forbice è molto alta proprio perché si deve dare la possibilità di vedere, ci sono dei servizi, anche dopo presenteremo un emendamento che va a tagliare tanti capitoli di spesa ma in quei capitoli di spesa non si è toccato alcune voci mai per esempio le spese a favore dei disabili, la risistemazione delle strade, ci sono dei punti che non sono a nostro avviso toccabili ovviamente per cui è evidente che sono voci di bilancio che non possono essere discusse più di tanto, magari verificate sì, verificate come nel concreto si va spendere, si sempre, ma non possono essere penalizzati i disabili ecco per intenderci e quindi quella è una voce che non si tocca, ecco perché abbiamo lasciato questa forbice molto alta dal 15 al 45 lasciando però alla TARI una diminuzione, e su questa l'abbiamo calibrata del 50% perché ad oggi, tra il 2014 ed oggi, abbiamo superato sia per le famiglie che per le imprese il 50%, quindi è un ritorno alle tabelle in realtà del 2014 fondamentalmente quindi quello sulla TARI è stata calibrata in modo non dico tecnico e al millimetro, ma è stata calibrata, fondamentalmente se fate i calcoli tornerete alle tabelle del 2014 quindi lasciamo una forbice proprio per i motivi che diceva prima il Sindaco. Riteniamo che il verificare sono convinto che se questo ordine del giorno la maggioranza lo bocchia sono convinto che tra venti giorni lo potremmo comunque verificare in Commissione insieme al Sindaco o in altra sede non credo che ci sarà nessuna opposizione a questo da parte dell'Amministrazione comunale, quindi ritengo che invece votare questo significa oggi dare un segnale di inversione di quel modo di fare bilancio che dicevo prima, quindi pur apprezzando la proposta del Sindaco dobbiamo tener fermo l'ordine del giorno così come proposto.

Il **SINDACO**: per dichiarazione, la mia è contro però con quell'impegno che chiede il Consigliere Paradisi perché dice proviamo a capire che cosa può dare questa città e ci dà dei range, io lo voglio verificare, andremo in Commissione capendo qual è il gettito che produce quel tipo di pressione fiscale e quella modalità ovviamente andremo con qualche elemento non proprio dettagliato però se il Presidente della Commissione è d'accordo, lo è, facciamo questa che può essere una modalità che si avvicina al bilancio partecipativo vero perché parte dall'analisi di una città in difficoltà, non più di altre, che si presume possa produrre questo tipo di gettito, cosa accadrebbe se dovessimo utilizzare quel gettito rispetto ai servizi che si sono stratificati negli anni e che ci hanno permesso di raggiungere il protocollo di Lisbona in tempi non sospetti, di dare servizi sociali che sono all'avanguardia, che mette la città di Senigallia al vertice indiscusso e indiscutibile del turismo marchigiano e almeno italiano, dentro questo vediamo che cosa succede. Ovviamente come era nelle cose non si può vincolare ma questa modalità mi interessa e vorrei che venisse tradotta, quindi lo dico al Segretario che è qui perché dopo non prendo io i rimbrotti perché non diamo seguito, e lo dico alla dirigente che esprimeremo questo percorso in Commissione se il Presidente dovesse aderire.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'ordine del giorno così come enunciato dal consigliere Paradisi che viene respinto con 6 voti favorevoli, 15 contrari (Angeletti, Beccaceci, Bedini, Brucchini, Fileri, Giuliani, Gregorini, Mangialardi, Pierfederici, Profili, Romano, Salustri, Santarelli, Sardella, Urbinati), 2 astenuti (Mandolini, Perini), come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO**: andiamo avanti con l'emendamento numero 10, lo presenta il consigliere Paradisi.

Il Consigliere **PARADISI** (Unione Civica): non sto a leggerlo perché è molto lungo e particolarmente noioso. Noi abbiamo indicato in questo emendamento, abbiamo riformulato, sia la quota fissa sia la quota variabile delle utenze domestiche e utenze non domestiche riportandoli a valori pregressi, comunque a valori sensibilmente differenti rispetto a quelli attuali. Ovviamente è un emendamento di rottura rispetto all'attuale formulazione della TARI che lo ribadiamo, riteniamo che purtroppo vada in termini drammatici a incidere sulla città, io voglio ricordare ai consiglieri comunali anche di maggioranza, voglio ricordare che quando le attività commerciali si troveranno a pagare il doppio di quello che pagavano fino a poco tempo fa, e parliamo di cifre molto importanti, purtroppo ci sarà qualcuno che dovrà chiudere le serrande e ci sarà qualcuno che ricorderà chi ha votato queste tabelle, queste tariffe e chi invece non le ha votate. Io credo che occorra riflettere su questo e ritengo che questo è un momento importante per fare un passo indietro a mio avviso, presenteremo dopo l'emendamento della maggioranza ma non viene fatto aumentando la cifra da redistribuire, ma ne parleremo dopo, perché qui il problema fondamentale non è quello di aiutare le famiglie più in difficoltà, qui il problema è che ci sarà un dramma per tutte le famiglie non per quelle più in difficoltà o per quelle più disagiate, tutte le famiglie e tutte le attività economiche avranno un impatto devastante nella loro vita professionale economica o domestica familiare, per cui questo emendamento su cui anche qui trovo un parere tecnico e contabile sfavorevole in quanto, non leggo più, in quanto non dimostrata la copertura dei costi 2017. Se rimoduliamo la tabella TARI io non credo che debba andare a dimostrare la copertura dei costi, cioè c'è un emendamento successivo, gli emendamenti devono essere letti in realtà in combinato disposto, perché c'è un emendamento successivo in cui vi sono dei tagli, vado a spanne, per circa 1.800.000 euro, è ovvio che se io ridetermino la TARI e poi vado a tagliare le voci di bilancio 2017 2018 quei costi sono coperti nel senso che quei costi non ci sono più, quindi gli emendamenti bisogna leggerli in combinato disposto perché allora devo chiedere andiamo a votare l'emendamento di prima e poi parliamo di

questo nel senso che noi abbiamo indicato dove tagliare, quindi quali costi eliminare, abbiamo indicato precise voci di bilancio, Presidente a cominciare dalla sua Presidenza, ho indicato precise voci di bilancio dove tagliare, la sua presidenza, abbiamo indicato alcune voci, sul trasporto, abbiamo indicato delle spese per esempio sulle iniziative turistiche, abbiamo indicato per esempio anche un solo capitolo sui servizi sociali, dopo vi spiegherò dove e perché abbiamo indicato un un taglio di spesa importante sui servizi sociali, indicando esattamente dove andare a tagliare nel triennio per cui perché mi si dice che non è dimostrata la copertura dei costi se io i costi con un altro emendamento li abbatto sono anche in grado evidentemente di riformulare le tabelle TARI tant'è che in quell'emendamento di cui dopo andremo a discutere è proprio previsto, e lo abbiamo redatto insieme alla dottoressa Filonzi, è proprio prevista la corresponsione di quei tagli in un fondo apposito per le famiglie e per le imprese per finanziare i soldi che non entreranno più con le tabelle TARI attuali, quindi il cerchio si è chiuso, quindi non capisco perché mi si scriva anche in questo caso che non viene dimostrata la copertura dei costi. Se da parte il sindaco invita l'opposizione a dire ditemi dove tagliare e ditemi dove prendere, noi indichiamo dove tagliare e indichiamo dove prendere e poi arriva il parere sfavorevole e allora qualcosa non funziona più. Il Sindaco ha chiamato l'opposizione ad un atto di responsabilità, l'opposizione l'ha fatto, è ovvio può piacere, non piacere dove si è deciso di tagliare ma l'opposizione lo ha fatto quindi a questo punto ritengo di dare anche qui io parere favorevole e invito la maggioranza a votare questo emendamento esattamente così come formulato, vedrete che è proprio articolato voce per voce tutte le categorie sulle utenze non domestiche, le biblioteche, le scuole, le autorimesse, i magazzini, gli alberghi con ristoranti, negozi di abbigliamento, le calzature, edicola, farmacia, tabaccaio, attività artigianali, tutte previste in cui è stata rimodulata la parte fissa e la parte variabile, quindi vi invito a votare questo emendamento che è tecnico, che è preciso, che è puntuale, credo che dall'opposizione chiedere di più grande sarebbe difficile.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO**: un intervento a favore e uno contro.

Il **SINDACO**: intanto ringrazio Paradisi per aver colto l'invito dopodiché la somma della proposta dell'emendamento non porta il gettito necessario e quindi i tagli che andremo a fare toccano capitoli che sono già coperti o da convenzioni, addirittura uno da un finanziamento europeo finalizzato, però io penso che dovremmo adoperare di più questo istituto dell'emendamento e forse Roberto ci dovremmo anche dare una modalità diversa, quando riguardano, adesso la ribalto io perché sono sempre in mora sui tempi e quando tocca agli altri lo dico, perché preparare e dare pareri su emendamenti che sconvolgono il bilancio [si registra un contraddittorio fuori microfono] è ovvio, per-

ché abbiamo il regolamento che consente di presentare in Aula gli emendamenti, se invece ci dessimo un tempo, gli emendamenti possono essere presentati ventiquattr'ore prima o 48 ore prima cambierebbe, quindi io so come gli uffici hanno lavorato, ci potrebbe essere qualche errore ci impegneremo a verificarlo, la proposta è interessante sul piano del principio inapplicabile nella sostanza perché quella rimodulazione poi trova, e ha ragione Paradisi, dei tagli che non sono sostenibili perché se fossero stati sostenibili vi assicuro che avremmo adoperato quelli e avremmo lasciato libero il ritorno IMU TASI che era molto più comodo per gli investimenti che avrebbe dato anche maggior gratificazione e sicuramente qualche persona in meno dentro l'aula del Consiglio questa sera. Sulla TARI ovviamente ormai ci siamo detti tutto, spero poi invece che ci sia adesione sull'emendamento, almeno parziale, per quanto riguarda il capitolo che andiamo ad improntare noi per cercare di attenuare un po' questa incidenza così marcata, quindi voto contro.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'emendamento n. 10 che viene respinto con 7 voti favorevoli, 15 contrari (Angeletti, Beccaceci, Bedini, Brucchini, Fileri, Giuliani, Gregorini, Mangialardi, Pierfederici, Profili, Romano, Salustri, Santarelli, Sardella, Urbinati), nessuno astenuto, 1 presente non votante (Perini), come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO**: ora dichiarazioni di voto sulla pratica. Non ne vedo quindi mettiamo in votazione la pratica numero 6.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'argomento iscritto al punto 6 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari che viene approvato con 16 voti favorevoli, 7 contrari (Canestrari, Da Ros, Mandolini, Martinangeli, Paradisi, Rebecchini, Sartini), nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo che viene approvata con 16 voti favorevoli, 7 contrari (Canestrari, Da Ros, Mandolini, Martinangeli, Paradisi, Rebecchini, Sartini), nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'argomento iscritto al punto 6 dei suoi lavori;

- Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Finanziarie, Gennaro Campanile;
- Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

- Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

- Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- Considerato che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di IMU:

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani;

- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari imbullonati;

- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;
- in materia di TASI:
 - è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
 - è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
 - è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;
- in materia di TARI:
 - è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;
 - Visto l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;*
 - Visto, in tal senso, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;
 - Vista la legge n. 232 dell'11.12.2016 (Stabilità 2017) recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019;
 - Richiamato in particolare l'art. 1 comma 42 della citata legge di stabilità 2017 con cui si dispone che:
All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

- Richiamato inoltre l'art. 1 comma 454 della medesima legge di stabilità 2017, con cui si dispone che *il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 28 febbraio 2017;*

- Vista la deliberazione di C.C. del 28.04.2016 n. 41, con cui sono state approvate le aliquote e tariffe della IUC per l'anno 2016, con la correzione di errore materiale di cui alla successiva deliberazione di C.C. del 26.05.2016 n. 47;

- Ritenuto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

- Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, **l'Imposta Municipale Propria (IMU)** per l'anno 2017 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, nei Comuni il cui territorio è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993 – ove il Comune di Senigallia NON è comunque incluso - , a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni non agricoli scontano l'IMU con applicazione del moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota stabilita dal Comune senza alcuna agevolazione;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà

tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

- Considerato quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2016;

- Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con il limite di una per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione	4,3 per mille
Detrazione per abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 di cui al punto precedente e alloggi assegnati dall'E.R.A.P.	€ 200,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli non posseduti né condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti e aree edificabili	9,6 per mille

- Considerato che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

- Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli

immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2016, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

- Considerato che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare, come definita all'art. 30 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'I.U.C. nella misura del 10% del tributo;

- Ritenuto necessario individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2017, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Spesa corrente	Spesa di investimento	Totale
Servizio di polizia locale	€ 1.891.933,43	€ = = =	€ 1.891.933,43
Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale	€ 2.068.576,01	€ 650.000,00	€ 2.718.576,01
Servizi di illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 1.156.000,00	€ = = =	€ 1.156.000,00
Servizi di protezione civile	€ 37.001,19	€ = = =	€ 37.001,19
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	€ 1.038.538,05	€ 509.269,65	€ 1.547.807,70
TOTALI	€ 6.192.048,68	€ 1.159.269,65	€ 7.351.318,33

- Considerato, in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, ristorata dallo Stato attraverso il Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2017 da parte del Comune;

- Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributi sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, conver-	Esclusi dalla TASI
--	--------------------

tito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,7 per mille
Detrazione per le abitazioni principali ed equiparate cat. A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze la cui rendita complessiva non superi € 300,00	€ 160,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati aree edificabili	1,8 per mille (1 per mille + maggiorazione 0,8 ex art. 1 c. 677 L. 147/2013)
Aliquota per fabbricati di categoria catastali D2	1,00 per mille

dando atto che la misura della detrazione viene mantenuta in ossequio all'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 e che gli abbattimenti e la riduzione della base imponibile previsti dalla richiamata normativa andranno calcolati sulla base delle aliquote sopra definite;

- Dato atto che l'applicazione dell'aliquota specifica per i fabbricati in categoria D2 determina un minore gettito di circa € 102.000,00 cui dovrà corrispondere, nel bilancio finanziario 2017/2019, una diminuzione per pari importo della spesa corrente;

- Considerato che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 232/2016 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2017 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

- Considerato che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e confermato per l'anno 2017 dall'art. 1 comma 42 della L. 232/2016 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

- Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la

TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

- Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale del 30/01/2017 n. 8, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (All. 1), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- Considerato che, con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI), l'art. 1, commi 641 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che:

- il Comune procede all'applicazione di una tassa dovuta, come in precedenza, da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il Comune rispetti l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

- il Comune abbia la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

- Dato atto che nel Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale sono state previste specifiche riduzioni per la TARI;

- Dato atto che ai sensi dell'art. 19 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata, evidenziata nell'allegato 2;

- Preso atto dell'allegata proposta di adozione delle tariffe della TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2016;

- Dato atto che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura pari al 70% del valore compreso nei rispettivi intervalli di cui alle tabelle 2, 3a e 4a del citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rideterminando al ribasso dei medesimi intervalli il valore dei coefficienti Kc e Kd di alcune categorie di utenze non domestiche, in modo da garantire la sostenibilità economica dell'applicazione della tassa sui rifiuti da parte di tutte le categorie di utenze e di distinguere, sulla base delle diverse potenzialità di produzione di rifiuti, le sottocategorie previste dal Regolamento per le categorie 5 “Stabilimenti balneari”, 7 “Alberghi con ristorante” e 8 “Alberghi senza ristorante”, al fine di meglio rappresentare la composizione della capacità di produzione dei rifiuti tra le varie categorie di contribuenti;

- Visto l'art. 1, comma 652 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 dà la possibilità ai comuni di prevedere l'adozione di coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 per gli anni 2014 e 2015;

- Considerato che, in virtù di quanto previsto dal comma 27 della Legge di Stabilità 2016, detta facoltà è stata prorogata fino all'anno 2017;

- Dato atto che detta facoltà è stata utilizzata anche per il 2017, al fine di dare continuità agli interventi già disposti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 21/11/2013, per le categorie 3, 8, 29 e 51 (8 bis), pur se in misura ridotta del 50% dell'intervallo tra il coefficiente minimo 2016 e il minimo tabellare di cui al suddetto D.P.R., in vista del termine di durata del regime derogatorio in questione nell'anno 2017;

- Preso atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), la quantità di rifiuti riferibile alle utenze domesti-

che condotte da soggetti non residenti, sulla base dell'andamento stagionale della produzione di rifiuti complessiva, è stimabile in kg. 2.669.244 e che pertanto a ciascuna utenza domestica di soggetti non residenti sono attribuibili in media kg. 431/annui, che tenuto conto dei coefficienti Kb permette di stimare un numero di occupanti pari a 2;

- Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

- Ritenuto quindi di approvare le aliquote, le detrazioni e le tariffe per la IUC da applicare nell'anno 2017;

- Richiamati l'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 e l'art. 1, commi 676 e 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che prevedono che la deliberazione delle aliquote, detrazioni e le tariffe delle diverse componenti della IUC sono di competenza del Consiglio Comunale;

- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- dal Dirigente responsabile dell'Area Risorse Umane e Finanziarie;

- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;

D E L I B E R A

1°) - **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2°) - **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Municipale propria, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con il limite di una per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione	4,3 per mille

Detrazione per abitazioni principali cat. A/1, A/8 e A/9 di cui al punto precedente e alloggi assegnati dall'E.R.A.P.	€ 200,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli non posseduti né condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti e aree edificabili	9,6 per mille

3°) - **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

4°) - **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione al Tributo sui servizi indivisibili, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,7 per mille
Detrazione per le abitazioni principali ed equiparate cat. A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze la cui rendita complessiva non superi € 300,00	€ 160,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	1,8 per mille (1 per mille + maggiorazione 0,8 ex art. 1 c. 677 L. 147/2013)
Aliquota per fabbricati di categoria catastali D2	1,00 per mille

dando atto che la misura della detrazione viene mantenuta in ossequio all'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 e che gli abbattimenti e la riduzione della base imponibile previsti dalla richiamata normativa andranno calcolati sulla base delle aliquote sopra definite;

5°) - **DI DARE ATTO** che l'applicazione dell'aliquota specifica per i fabbricati in categoria D2 determina un minore gettito di circa € 102.000,00 cui dovrà corrispondere, nel bilancio finanziario 2016/2018, una diminuzione per pari importo della spesa corrente;

6°) - **DI DARE ATTO** che la maggiorazione di cui all'art. 1 comma 677 della legge

27.12.2013 n. 147, giuste le previsioni di cui all'art. 1 comma 28 della L. 208/2015, viene espressamente mantenuta con riferimento all'aliquota per tutti gli altri fabbricati come indicato nella tabella di cui al precedente punto 4) nella stessa misura applicata per l'anno 2016;

7°) - **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, come previsto all'art. 30 comma 2 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'I.U.C.;

8°) - **DI DETERMINARE** con efficacia dal 1° gennaio 2017 e con riferimento all'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti:

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. Utenze domestiche residenti

<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/anno)</i>
1 componente	1,160	48,910
2 componente	1,260	93,360
3 componente	1,370	119,480
4 componente	1,480	153,380
5 componente	1,570	188,400
6 o più componenti	1,650	216,180

ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) si assume 2 come numero degli occupanti per le utenze domestiche condotte da soggetti che non vi hanno stabilito la residenza, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche;

2. Utenze non domestiche

	Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,810	1,200
2	Cinematografi e teatri	1,480	0,980

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,510	0,900
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,650	1,740
5	Stabilimenti balneari	2,020	1,310
5bis (51)	Stabilimenti balneari con attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande	2,020	1,340
6	Esposizioni, autosaloni	1,580	1,030
7	Alberghi con ristorante	4,480	3,180
7bis (52)	Alberghi con somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente agli alloggiati e loro ospiti	4,670	3,070
8	Alberghi senza ristorante	3,330	1,940
8bis (53)	Agriturismi	3,190	1,940
9	Case di cura e riposo	4,170	2,740
10	Ospedali	4,840	3,180
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,430	2,920
12	Banche ed istituti di credito	2,550	1,660
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,800	2,500
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,370	2,860
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,750	1,810
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,840	3,170
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	3,630	2,380
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,090	2,020
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,830	2,520
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,420	1,590
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,520	1,650
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	17,570	11,560
23	Mense, birrerie, amburgherie	12,870	8,460
24	Bar, caffè, pasticceria	17,470	11,500
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,020	4,610

26	Plurilicenze alimentari e/o miste	7,020	4,600
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	20,800	12,850
28	Ipermercati di generi misti	6,150	4,030
29	Banchi di mercato genere alimentari	18,980	12,480
30	Discoteche, night-club	5,040	3,320

3. Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- 9°) - **DI DISPORRE** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 10°) - **DI RISERVARSI** per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 11°) - **DI DISPORRE** la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale al massimo entro la data del 27.03.2017, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze;
- 12°) – **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.-

• • • • •

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Romano Dario

Il Segretario Comunale

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **28 febbraio 2017** al **15 marzo 2017** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li, 16 marzo 2017

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **11 marzo 2017**, essendo stata pubblicata il 28 febbraio 2017

Li, 13 marzo 2017

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,